

fu Giovanni all'art. 1026 di Ferdinando Sortino di Quorpio
all'art. 1027 di Paolo Caruso di Damiano all'art. 1028 di
Gaspere Marzio fu Domenico all'art. 1029 di Dottor Giuseppe Lo
Cario fu Giuseppe all'art. 1030 di Giovanni Lo Cario fu Calogero
all'art. 1031 di Giuliano Danianelli fu Gaetano all'art. 980
di Filippo Donnelli fu Giuseppe all'art. 981 di Domenico Ma
caluso fu Antonino all'art. 983 di Antonino Maniglia fu
Tommaso all'art. 984 di Vincenzo Montalbano di Marco
all'art. 985 di Giuseppe Perricone Maniglia fu Bartolomeo
all'art. 986 di Emanuele Perricone fu Bartolomeo all'ar
t. 988 di Domenico Pintaura di Antonino all'art. 983 di
Francesco Raggi fu Giuseppe all'art. 990 di Nicolo Samaritano
fu Salvatore all'art. 991 di Gioacchino Spinelli fu Giuseppe
all'art. 992 di Giuseppe Scabia fu Giovanni all'art. 993
di Gioacchino Ralin fu Francesco all'art. 994 di Giuseppe
Ragusa fu Leonardo all'art. 995 di Giuseppe Montalbano
fu Pietro all'art. 996 di Antonio Farina fu Giuseppe all'ar
t. 997 di Giacomo Galasso fu Andrea all'art. 998 di Ga
etano Di Napoli fu Nicolo all'art. 999 di Vincenzo Man
dese fu Santo all'art. 1001 di Domenico Peramella fu
Giocchino all'art. 1002 di Perricone Samaritano Giu
seppe all'art. 987 coll'imponibile complessivo per tutti
i suddetti articoli di L. 123.84 all'art. 569 sotto nome
di Cipriani Calogero fu Vincenzo Seg. A. it. del 186
al 190 coll'imponibile di L. 5.82 e infine all'art. 990

224
sotto nome di Di Leo Arigante Vincenzo coll'imponibile
di L. 2.50-

Soggetto alla fondiaria con sue tasse annue, i su
periori di diarie imponibili ed all'annuo canone suffi
ciente dovuto a lui di diritto-

Di detta comp. parte indivisa dei sopra descritti due fondi
rustici il Sig. Vito Di Leo avrà la proprietà, il materiale poss
so e godimento da oggi innanzi e perpetuamente di diritto a
tutte le rispettive ottimazioni dipendenze ed accessori di guisa che
il Sig. Dottor Francesco Di Leo spogliando me, ne investe
e surroga nella migliore e più valida forma il medesimo
Sig. Vito Di Leo, in favore del quale ha già eseguita la
reale tradizione come di legge.

La presente compra vendita è stata convenuta per il
prezzo a corpo di lire mille /L. 1000/ che il Sig. Dottor Fran
cesco Di Leo dichiara di avere ricevuto in moneta di corso
legale nel Regno dal Sig. Vito Di Leo, a cui si lascia am
pia e valida quietanza

1000
Esso Sig. Vito Di Leo si obbliga di pagare la rata dei
pesi che gli spetta gravanti sui detti due fondi rustici
cioè, la fondiaria da questo bimestre, ed il canone
della rendita dell'anno venturo, facendo indenne il
venditore per l'avvenire, come questi fa indenne il
compratore per il passato, e si conviene espressamente
che ove mai saranno necessarie delle volte inter-